

Spese superbonus 2024, contributo a fondo perduto per "indigenti" riconosciuto al 100%

di Centro Studi fiscale

Come noto, l'art. 1, comma 2, D.L. n. 212/2023, ha disposto l'attribuzione di uno specifico **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti**, in possesso di specifici **requisiti reddituali** (cd. "reddito di riferimento" familiare non superiore a € 15.000), che:

- hanno effettuato **interventi** agevolabili con il **superbonus**, non conclusi alla data del 31 dicembre 2023, pur con il raggiungimento di un **SAL** pari almeno al **60%**,
- hanno **sostenuto** nel 2024 (periodo **1° gennaio - 31 ottobre**) **spese** con attribuzione del superbonus al **70%**, per le quali hanno esercitato l'**opzione** per sconto in fattura o cessione del credito.

Il Decreto MEF 6 agosto 2024 (pubblicato sulla G.U. 5 settembre 2024, n. 208) ha definito i **criteri e le modalità per l'erogazione** del suddetto contributo; la Relazione illustrativa al Decreto ha inoltre evidenziato che, essendo limitate le risorse stanziare per la misura in commento (pari a € 16.441.000,00), sono stati individuati specifici criteri di priorità nella destinazione dei fondi disponibili.

Ora, con **Provvedimento 29 novembre 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che **il contributo è riconosciuto nella misura del 100%**, considerato che *"...l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziare"*.

Soggetti interessati

Il contributo poteva essere richiesto dai soggetti **persone fisiche**, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento, ovvero detentori, che hanno sostenuto spese per interventi superbonus effettuati su unità immobiliari:

- inserite all'interno di un **condominio**,
- facenti parte di **edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche,

presentando l'apposito **modello** (approvato con Provvedimento 18 settembre 2024) all'Agenzia delle Entrate entro il **31 ottobre 2024**.

Importo del contributo

Il contributo è determinato in relazione alle **spese sostenute** (o imputate, nel caso di interventi su parti comuni condominiali) dal richiedente, nel periodo **1° gennaio - 31 ottobre 2024**, per l'esecuzione degli interventi superbonus agevolati al 70%, entro un limite massimo di **€ 96.000** da considerarsi complessivamente, in presenza di più soggetti interessati.

Il contributo richiesto può al massimo essere pari al **30% delle spese ammesse** e pertanto non può, in alcun caso, superare l'importo di **€ 28.800** (30% di 96.000).

Erogazione del contributo e (ir)rilevanza fiscale

Il contributo viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito sul conto corrente, bancario o postale**, indicato nell'istanza presentata, intestato o cointestato al soggetto richiedente (articolo 6, Decreto 6 agosto 2024).

Il contributo **non concorre alla formazione del reddito complessivo** ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 2, Decreto 6 agosto 2024.

Indebita percezione del contributo e ravvedimento

Qualora a seguito della propria attività di verifica accerti che **il contributo sia in tutto o in parte non spettante**, l'articolo 7, Decreto 6 agosto 2024, prevede che l'Agenzia delle Entrate provveda al recupero emanando apposito **atto di recupero**, ai sensi dell'articolo 38-bis, D.P.R. n. 600/1973.

La violazione in esame può essere oggetto di **regolarizzazione spontanea** da parte del contribuente, mediante il **ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e pertanto con versamento:

- del **contributo non spettante** (codice tributo **8158**);
- della **sanzione ridotta** (codice tributo **8159**). Si ritiene che vada considerata quale base per il calcolo delle riduzioni, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997 (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, 70% dell'importo percepito indebitamente);
- degli **interessi legali** (pari, dal 2024, al 2,5%) con maturazione giornaliera (codice tributo **8160**).

Va utilizzato il modello F24 ELIDE, nel quale si compila la sezione "Erario", indicando nel campo "tipo" la lettera "R", e nel campo dedicato all'anno di riferimento "2024" ovvero l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo. Per il pagamento **non sono ammesse compensazioni**.

Si ricorda che, in ogni caso, **non è ammesso** il ricorso al **ravvedimento** nel caso in cui la violazione sia stata già contestata o comunque siano iniziati **accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative** di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.